



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

## VERBALE

N° 3

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52**

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di marzo alle ore 10.09, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara in assenza di presenti, dando avvio alla fase di valutazione delle Buste di qualifica relative al **lotto 1, proseguendo con l'apertura secondo l'ordine di arrivo delle risposte alla RDO**, come da elenco allegato al verbale n.1, provvedendo quindi a scaricare mediante apposita funzione del Portale la documentazione di ciascun concorrente e rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
5	<b>RTP CEAS SRL (mandataria)</b> <b>POSTORINO AND ASSOCIATES ENGINEERING SRL (mandante)</b> <b>ING. ROBERTO POSTORINO (mandante)</b> <b>ITI SRL (MANDANTE)</b>	<b>Ammesso con riserva</b>	L'operatore quale mandatario, società di ingegneria, partecipa nella forma del Raggruppamento costituendo in cui eseguirà la quota e parte del servizio maggioritaria, relativa alla Categoria/ID Opere S04. Le mandanti ITI srl, Rethink srl eseguiranno solo le prestazioni relative alla Categoria/Id Opere E22, da espletare unitamente a Postorino Associates Engineering srl e Ing.Roberto Postorino. La mandataria della sub-associazione orizzontale risulta essere <b>ITI srl</b> in base alla ripartizione delle parti servizio effettuate (avuto riguardo alla secondaria) nonché all'attività cui risulta essere deputato il professionista del gruppo di lavoro messo a disposizione dalla mandante.

	<p>RETHINK ENERGY SRL (MANDANTE)</p> <p>CPM CENTRO PROVE E MATERIALI SRL (MANDANTE)</p> <p>ICPA SNC (MANDANTE)</p> <p>ARCH. ROBERTO VERDELLI (MANDANTE)</p> <p>GEOL. UMBERTO GUERRA (mandante)</p>		<p>Tutte le componenti del RTP dichiarano di rientrare nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice ovvero, nel caso della CPM Srl, di rientrare tra i soggetti dell'art. 45 per i quali ne è stata ammessa la partecipazione.</p> <p>La CPM CENTRO PROVE E MATERIALI SRL dichiara all'interno del proprio DGUE di essere un laboratorio autorizzato di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.</p> <p>L'operatore dichiara che non intende ricorrere al subappalto.</p> <p>Per quanto concerne il requisito relativo al fatturato lo stesso è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando il possesso maggioritario in capo alla mandataria.</p> <p>Avuto riguardo ai requisiti di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del disciplinare la mandataria soddisfa integralmente quanto richiesto avuto riguardo alla categoria/ ID Opere S04, sia per lavori sia per servizi. Tra le mandanti l' Ing. Postorino e la Postorino and Associates Engineering srl contribuiscono in qualche misura al requisito di cui all'elenco lavori e all'elenco per servizi (lett. e) par.7.3) avuto riguardo alla categoria indicata.</p> <p>Nessun operatore deputato allo svolgimento dei servizi relativi alla categoria/ID E22 contribuisce invece a soddisfare il relativo requisito di cui alle lettere ) ed f) del par. 7.3 del disciplinare.</p> <p>Ciò posto, il Seggio rileva che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il concorrente ha fornito un <b>Passoe unico per tutti i lotti</b>, in luogo di un Passoe per ciascun lotto e, quindi, nel caso specifico di un Passoe separato per il lotto 1. L'unicità del Passoe crea dei problemi nella fase di acquisizione del partecipante tramite AVCPASS non garantendone l'acquisizione in ciascun lotto e per l'effetto la verifica dei requisiti (anche di quelli economico-finanziari e tecnico - organizzativi specifici per ciascun lotto e da espletarsi tramite AVCPASS) in relazione a tutti i lotti oggetto di partecipazione;</li> <li>2) alla dichiarazione integrativa della mandante ICPA SRL - società di professionisti stando all'opzione effettuata dal concorrente all'interno del modello - non è allegato l'<b>organigramma</b>, benché ne venga attestata l'allegazione;</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>3) in relazione al professionista Ing. Matteo Maldarizzi, direttore tecnico della Rethink srl deputata all'espletamento dell'attività di diagnosi energetica, non è possibile evincere se lo stesso sia in possesso o meno della <b>certificazione EGE settore civile</b> richiesta nel paragrafo 7.1 del disciplinare, in quanto non viene fornita alcuna informazione in merito;</p> <p>4) analizzando il DGUE della mandante <b>Ing. Postorino</b> non si evince che lo stesso contribuisca in qualche modo al requisito di cui alla lettera e) del paragrafo 7.3 del disciplinare relativamente alla categoria/Id opere E22, benché lo stesso dalla domanda di partecipazione risulti anche deputato all'espletamento di attività propriamente ascrivibili a tale Categoria/Id Opere (e non solo alle attività riconducibili alla categoria/ID S04 ai cui requisiti invece contribuisce con un qualche apporto), <b>quale l'attività di Responsabile del processo BIM</b>. La mandante concorre al requisito di cui alla lettera e) del paragrafo 7.3 del disciplinare unicamente per la categoria/ID Opere S04. Il tutto, quindi, benché nella <i>lex specialis</i> sia espressamente previsto, in linea con il bando tipo Anac, "<i>Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti</i>". In merito, posto che alle attività ascrivibili alla <b>categoria/Id Opere E22</b> concorre anche la precitata mandante (unitamente a ITI srl, Rethink Srl, Ing. Postorino e Postorino Associates Engineering srl) il Seggio richiama tuttavia i Pareri di Precontenzioso n. 685 del 28/06/2017 e n. 695 del 05/07/2017, per cui è comunque ritenuto <i>legittimo il ricorso all'istituto per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla legge di gara quale termine per la presentazione dell'offerta</i> (Parere di Precontenzioso n. 54 del 01/02/2017);</p>
--	--	--	--

B2

2  
g

			<p>5) analogamente a quanto rilevato nel punto 4) anche la mandante <b>ITI srl</b>, deputata all'espletamento delle <b>attività di rilievo e restituzione BIM</b>, chiaramente ascrivibili alla Categoria/ID Opere E22 e nello specifico alla parte del servizio ad essa relativo in misura maggioritaria, non contribuisce in alcun modo al requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. e) del disciplinare, limitandosi ad affermare nel proprio DGUE che il requisito è posseduto dal raggruppamento nel complesso. Il tutto, quindi, benché nella <i>lex specialis</i> sia espressamente previsto, in linea con il bando tipo Anac, "<i>Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti</i>". In merito, posto che alle attività ascrivibili alla <b>categoria/Id Opere E22</b> concorre anche la precitata mandante, il Seggio richiama tuttavia i Pareri di Precontenzioso n. 685 del 28/06/2017 e n. 695 del 05/07/2017, per cui è comunque ritenuto <i>legittimo il ricorso all'istituto per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla legge di gara quale termine per la presentazione dell'offerta</i> (Parere di Precontenzioso n. 54 del 01/02/2017);</p> <p>6) Analogamente a quanto rilevato nei punti 4) e 5) la mandante Rethink Srl, la quale dovrà espletare <b>l'attività di diagnosi energetica</b> chiaramente <b>ascrivibili alla Categoria/ID Opere E22</b>, non contribuisce in alcun modo al requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. e) del disciplinare. Anzi, benché oggetto delle prestazioni principali e secondarie dell'appalto non vi siano categorie/ID opere relative agli impianti, l'operatore fornisce esperienze pregresse relative a tali Categorie/ID non pertinenti per il presente appalto. Il tutto, quindi, benché nella <i>lex specialis</i> sia espressamente previsto, in linea con il bando tipo Anac, "<i>Nell'ipotesi di raggruppamento</i></p>
--	--	--	---

			<p>temporaneo <b>orizzontale</b> il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto <b>7.3 lett. e)</b> deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, <b>sia</b> dalla mandataria, in misura maggioritaria, <b>sia</b> dalle mandanti". Valgono quindi le considerazioni di cui sopra;</p> <p>7) Per quanto concerne la <b>Postorino &amp; Associates Engineering srl</b>, deputata anche al processo BIM, e quindi ad attività ascrivibili alla categoria/Id Opere E22, non contribuisce in alcun modo al requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. e) del disciplinare, limitandosi a fornire esperienze pregresse afferente la categoria/Id Opere S04. Valgono quindi le considerazioni di cui sopra;</p> <p>8) Per quanto concerne l'<b>Arch. Verdelli</b>, mandante deputata all'espletamento di attività ascritte entro la Categoria/ID Opere S04 (quali parte della PFTE), la stessa dichiara esperienze pregresse relative ad interventi di cui <b>non è stata dichiarata la chiara riconducibilità alla Categoria/ID Opere S04</b> richiesta nel disciplinare (o ad essa equiparabile per grado di complessità pari o superiore). Occorre pertanto accertare la riconducibilità di siffatti interventi alla S04, al fine di appurare che lo stesso sia in possesso di esperienze pregresse pertinenti in linea con la disciplina dei raggruppamenti orizzontali, valevole anche nelle ipotesi RTP misto avuto riguardo alla sub-associazione orizzontale. Valgono quindi le considerazioni di cui sopra ;</p> <p>9) <i>A latere</i> di quanto sopra, e come sopra già rilevato, non risulta soddisfatto il requisito di cui alla lettera f) del par. 7.3 del disciplinare relativo ai servizi di punta per la categoria/Id Opere E22. Valgono quindi le considerazioni di cui sopra.</p> <p>Stante quanto sopra, e per le irregolarità e carenze della documentazione amministrativa sopra riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
--	--	--	---

Alle ore 13.03 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori del Seggio di gara alle ore 15.00 della data odierna, segnalando che nel corso delle operazioni di gara la sessione aperta


sul Portale è scaduta, ma il Seggio ha provveduto all'espletamento delle relative attività analizzando la documentazione dell'O.E. precedentemente scaricata e salvata sul server aziendale.

Alle ore 15.06 il Presidente dichiara aperta la seduta, ed il Seggio prosegue nella disamina della busta del concorrente n.6 rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
6	<b>RTP ENSER SRL (MANDATARIA) ING. ALBERTO GENTILI (MANDANTE) ARCH. ANDREA RAGAZZINI (MANDANTE) ARTIFICIO DIGITALE SNC DI RICCI PIER CARLO &amp; C., (MANDANTE) AIRIS SRL (MANDANTE)</b>	<b>ESCLUSO</b>	<p>Dalla domanda di partecipazione risulta che la mandataria eseguirà in misura maggioritaria delle attività ascrivibili alla categoria/Id opere S04, nonché quelle afferenti la relazione geologica. Stando alla dichiarazione di impegno e salvo quanto si dirà meglio nel prosieguo la mandataria dovrebbe eseguire la prestazione principale unitamente all'Ing. Gentili e all'Arch. Ragazzini. La prestazione secondaria sembra invece essere di esclusiva competenza delle mandanti Artificio Digitale snc, Airis srl e in parte dell'Ing. Gentili.</p> <p>Il Concorrente dichiara di volere ricorrere al subappalto per le prove di laboratorio e per le prove geognostiche, indicando la relativa terna dei subappaltatori per ciascuna prestazione.</p> <p>I subappaltatori delle prove di laboratorio dichiarano il possesso della relativa autorizzazione ministeriale.</p> <p>Le componenti del RTP dichiarano di rientrare nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice, eccettuato la mandante <b>Artificio Digitale snc</b> che dichiara espressamente di essere <b>una società di servizi di cui all'art. 46 co.1 lett.a)</b>, modificando il modello dichiarazione integrativa predisposto dalla S.A.</p> <p>Dalla domanda di partecipazione risulta che detta mandante eseguirà l'attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione BIM. Nel DGUE, ai fini dell'oggetto sociale, viene esplicitato che trattasi di società che si occupa delle attività <i>"di rilievo, con strumentazioni specifiche, di oggetti architettonici, topografici e industriali, l'attività di servizi in genere in campo informatico, in particolare attività di consulenza, formazione, in</i></p>

		<p><i>adeguamento all'evoluzione del settore". Inoltre, sempre dal DGUE, risulta che l'ufficio competente ad attestare la regolarità contributiva è solo l'INPS/INAIL.</i></p> <p><i>Il Seggio rileva che ai fini della gara nel paragrafo 5 del disciplinare è stato espressamente previsto che gli operatori ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed unicamente per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di associare stabilmente un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. Del resto, lo stesso DM 263/2016 dispone <b>"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento"</b>, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Del resto mentre l'art. 45 del Codice accoglie una accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. In sostanza, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la nozione di operatore economico è più circoscritta, includente solo certe forme giuridiche, precludendo così la partecipazione a forme giuridiche distinte.</i></p> <p><i>Nel caso concreto, invece, la mandante non è, per sua stessa dichiarazione, né una società di ingegneria né di professionisti né un laboratorio di quelli autorizzati, quanto piuttosto una società di servizi.</i></p> <p><i>Peraltro, la società di servizi in parola non può essere equiparata ai prestatori di servizi di cui all'art. 46 co.1 lett.a) – come invece vorrebbe la mandante a mezzo della dichiarazione effettuata – posto che avuto riguardo alle società è lo stesso comma 1 lett. a) in parola a parlare di prestatori di servizi di ingegneria individuandoli tra, gli altri, nelle società di ingegneria di cui alla lettera c) e società di professionisti di cui alla lettera b).</i></p> <p><i>Pertanto, ai fini della procedura in argomento non è ammissibile che una della attività proprie della prestazione secondaria (categoria/Id</i></p>
--	--	---

			<p>Opere E22) venga eseguita da un soggetto non rientrante tra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. Alla stregua, le specifiche professionalità del paragrafo 7.1 del disciplinare – tra cui il responsabile dell'attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione BIM – devono quindi appartenere alla mandataria o alla/e mandante/i, qualificate come soggetti di cui all'art. 46 del Codice.</p> <p>Parimenti, risulta comunque espressamente, esclusa, per i raggruppanti, l'ammissibilità di una modifica soggettiva "se finalizzata ad eludere la <b>mancanza di un requisito di partecipazione alla gara</b>", con la conseguenza che, quindi, l'eventuale estromissione di un'impresa partecipante ad un raggruppamento nel corso della procedura di gara non può essere eseguita al fine di sanare <i>ex post</i> una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura medesima in ragione della sussistenza, al momento dell'offerta, di cause di esclusione riguardanti il soggetto estromesso, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (da ultimo TAR Lazio, sez. III, n. 417/2019 del 09/01/2019;</p> <p>Tale argomentazione costituisce quindi una autonoma <b>causa di esclusione</b> non superabile mediante attivazione del soccorso istruttorio, stante la carenza <i>ex sé</i> del requisito di natura soggettiva sopra individuato.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, il Seggio rileva che i requisiti di cui alla lettera e) del paragrafo 7.3 del disciplinare per lavori e servizi relativi alla categoria/Id opere S04 vengono forniti dalla capogruppo in misura maggioritaria e dalla mandante Ing. Alberto Gentili. I servizi di punta vengono prestati dalla capogruppo.</p> <p>Per quanto riguarda invece il requisito di cui alla lettera e) per servizi relativi alla categoria/ID E22 viene soddisfatto dalla mandataria in misura maggioritaria e dalla mandante Arch. Ragazzini.</p> <p>Per quanto riguarda i servizi di punta vengono forniti dalla mandataria e contemporaneamente dalla mandante Ragazzini.</p> <p>Inoltre, si rileva in ogni caso che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Il concorrente ha fornito un Passoe unico per tutti i lotti, in luogo di un Passoe per ciascun lotto e, quindi, nel caso specifico di un Passoe separato per il lotto 1. L'unicità del Passoe crea dei problemi nella fase di acquisizione del</li></ol>
--	--	--	---

			<p>partecipante tramite AVCPASS non garantendone l'acquisizione in ciascun lotto e per l'effetto la verifica dei requisiti (anche di quelli economico-finanziari e tecnico – organizzativi specifici per ciascun lotto e da espletarsi tramite AVCPASS) in relazione a tutti i lotti oggetto di partecipazione;</p> <p>2) che dalla <b>domanda di partecipazione</b> si evince una incongruenza tra le parti e quote del servizio di competenza di ciascuna componente del RTP con le professionalità prestate ai fini del gruppo di lavoro. Infatti, mentre la mandante Ing. <b>Alberto Gentili</b> dovrebbe eseguire in parte attività rientranti nella S04 e in parte attività rientranti nella E22, nello specificare la professionalità ricoperta nell'ambito del gruppo di lavoro specifica che sarà il <b>responsabile del processo BIM</b>. Pertanto, tale mandante avrebbe dovuto contribuire al raggiungimento del requisito relativo alla lettera e) del par. 7.3 del disciplinare per la categoria/ID Opere E 22. Alla stregua, l'<b>Arch. Ragazzini</b> dovrebbe svolgere attività chiaramente ascrivibili alla prestazione principale (PFTE) mentre non fornisce alcun contributo ai fini del raggiungimento del requisito di cui alla lettera e) del par. 7.3 della <i>lex specialis</i> per la categoria/ID Opere S04;</p> <p>3) La mandante <b>Artificio Digitale snc</b> non concorre in alcun modo al requisito per servizi relativo alla <b>categoria/ID opere E22 di cui alla lettera e) del paragrafo 7.3</b> del disciplinare; circostanza, questa, che come rilevato da altri operatori è del tutto incompatibile con la disciplina di gara per i RTP di tipo orizzontale o misto, avuto riguardo in tal ultimo caso alla sub-associazione orizzontale;</p> <p>4) La mandante <b>AIRIS srl</b>, deputata all'espletamento della diagnosi energetica, attività chiaramente ascrivibile alla <b>Categoria/ID Opere E22</b> non contribuisce in alcun modo al requisito di cui alla lettera e) del paragrafo 7.3 del disciplinare.</p> <p>Posto quanto sopra, viene disposta l'esclusione dell'operatore dalla procedura, soprassedendo all'attivazione del soccorso istruttorio per le restanti irregolarità/carenze riscontrate.</p>   
--	--	--	---

Alle ore 17.17 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori del Seggio di gara al 6/03/2019 ore 9.45 che si svolgerà in continuità a quella tenutasi in data odierna.

Il presente verbale si compone di n.10 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Ing. Claudio Brunori

D.ssa Alessandra Bellantuono

